

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 019 2025 00000000 00 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Bergamo
Via Andrea Moretti, 11 - 24121 BERGAMO
su incarico di:

- Agenzia delle Entrate
- Comune di Levate
- Prefettura di Bergamo
- Regione Lombardia

Lotto di stampa n. 00000
Gruppo: 0000



DESTINATARIO
Sig.

VIA

Cod. Fisc.

Gentile Sig.,
di seguito trova il dettaglio delle
somme dovute all'Agente della riscossione
per i fornitori sotto indicati ci hanno incaricato di riscuotere, nonché delle

ENTI CREDITORI

- Agenzia delle Entrate
- Comune di Levate
- Prefettura di Bergamo
- Regione Lombardia

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi.
Inoltre, in caso di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.



SOMME DA PAGARE

Contratto di locazione plurimetrica
TARI anno 2022
Infrazioni codice della strada anno 2021
Tassa automobilistica anno 2019
Oneri di notifica spediti a Agenzia delle entrate-Riscossione

euro

LA GUIDA ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO

LA GUIDA ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO

(NOVEMBRE 2025)

INTRODUZIONE.....	2
1. LA CARTELLA DI PAGAMENTO	3
1.1 Come leggere la cartella	4
1.1.1 Le informazioni di AdeR: prima pagina	5
1.1.2 Le informazioni di AdeR: seconda pagina	13
1.1.3 Le informazioni di AdeR: terza e quarta pagina.....	15
1.1.4 Le informazioni degli Enti creditori	17
1.2 Cosa succede dopo la notifica	19
2. L'AVVISO DI PRESA IN CARICO E L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO .	21
2.1 Cosa sono.....	21
2.1.1 L'avviso di presa in carico – prima pagina	23
2.1.2 L'avviso di presa in carico – pagine successive	26
3. I MODULI DI PAGAMENTO	27
4. PER SAPERNE DI PIÙ	29

INTRODUZIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR o Agente della riscossione) svolge l'attività di recupero delle somme affidate dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, Regioni, Ordini professionali, eccetera) in seguito al mancato pagamento da parte del contribuente.

La cartella è lo strumento principale che AdeR notifica al contribuente per informarlo che è stata incaricata dagli Enti creditori di recuperare somme che risultano non versate e di cui chiede la regolarizzazione.

La legge, inoltre, prevede che Agenzia delle Entrate ([art. 29, comma 1, DL n. 78/2010](#)), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies DL n. 16/2012](#)) e alcuni Enti territoriali, tra i quali Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni ([art. 1, comma 784, Legge n. 160/2019](#)) possano richiedere il pagamento delle somme a loro dovute tramite gli avvisi di accertamento esecutivi e, nel caso dell'INPS ([art. 30 DL n. 78/2010](#)), degli avvisi di addebito.

In questo caso, se il contribuente non regolarizza il pagamento, l'Ente affida le somme da recuperare ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento esecutivi (emessi dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, o da alcuni Enti territoriali), AdeR invia al contribuente l'**avviso di presa in carico** per informarlo di aver ricevuto il mandato dell'Ente per il recupero del credito; per gli avvisi di addebito emessi e notificati dall'INPS non è, invece, previsto l'invio da parte di AdeR di alcun avviso di presa in carico e, una volta che le somme da riscuotere le vengono affidate dall'Istituto, AdeR può avviare le procedure per il recupero del credito.

L'Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella o degli avvisi per i quali l'Ente creditore ha affidato a AdeR il credito da riscuotere, salvo diverse indicazioni dell'Ente creditore.

Una volta ricevuto il pagamento dell'importo, Agenzia delle entrate-Riscossione effettua il riversamento di quanto riscosso alle casse dello Stato o degli altri Enti creditori.

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini previsti e in assenza di provvedimenti che sospendono la riscossione, AdeR avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.

Questa guida vuole essere uno strumento utile per aiutare a comprendere più facilmente le informazioni contenute nella **cartella di pagamento** che, nel corso degli anni, come vedremo nel dettaglio, è stato oggetto di restyling e semplificazione, con un focus anche **sull'avviso di presa in carico** relativo agli avvisi di accertamento esecutivi.

Per informazioni, modulistica e form:

www.agenziaentrateriscossione.gov.it



1. LA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento è l'atto che Agenzia delle entrate-Riscossione notifica ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli Enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, eccetera).

La cartella contiene:

- la descrizione delle **somme dovute** all'Ente creditore
- l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica con l'avvertenza che, in caso di mancata regolarizzazione, AdeR potrà acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e potrà procedere, secondo le disposizioni di legge, alle conseguenti attività per il recupero del credito: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, somme disponibili sui conti correnti e depositi)
- le informazioni sulle **modalità di pagamento** (dove, come)
- le istruzioni per richiedere la **rateizzazione**, la **sospensione** o proporre **ricorso**.

Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori, vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.

Il ruolo viene formato dall'Ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.

La cartella può essere notificata:

- tramite **posta elettronica certificata** (PEC) - [art. 60-ter del DPR n. 600/1973](#)
- dagli **ufficiali della riscossione** o dagli altri soggetti i **messi notificatori** anche non necessariamente dipendenti dell'Agente della riscossione, ma nominati dallo stesso nelle forme previste dalla legge
- attraverso l'invio di una **raccomandata con ricevuta di ritorno**.

1.1 Come leggere la cartella

Nel corso degli ultimi anni è stato messo in atto un importante processo di semplificazione del linguaggio utilizzato nelle comunicazioni inviate ai cittadini da AdeR: partendo dalla cartella di pagamento, sono stati rivisti anche il sollecito di pagamento, il preavviso di fermo e di ipoteca.

L'obiettivo è rendere gli atti della riscossione, a partire dalla cartella, di più facile lettura e comprensione da parte dei non addetti ai lavori, con un linguaggio più semplice e una serie di accorgimenti (colori, schemi, disposizione del testo) per orientare il cittadino a comprendere con maggiore immediatezza cosa viene richiesto di pagare e perché.

Il modello della cartella oggi utilizzato è quello approvato con il [Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022.

La cartella è suddivisa in sezioni:

- la prima, identificabile con i banner di colore blu, contiene tutte le informazioni di competenza di Agenzia delle entrate-Riscossione
- la seconda contiene le informazioni fornite e gestite dagli Enti creditori
- l'ultima contiene il modulo di pagamento.

Le pagine di competenza degli Enti creditori sono distinte da banner di colori diversi ([Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2017) al fine identificare, in modo semplice, la tipologia di Ente al quale fanno riferimento le somme richieste nella cartella. In particolare, i banner sono di colore:

- arancione, per le somme richieste dalle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
- verde, per i ruoli affidati dagli Enti locali
- viola, per i ruoli affidati dagli altri Enti come, per esempio, INAIL, casse di previdenza, prefetture oppure ordini professionali.

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agenzie fiscali

Enti locali

Altri Enti

(Casse di previdenza, Prefetture ecc.)

Per la riscossione dei tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall'ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse, fatta eccezione per gli avvisi di accertamento esecutivo (art 29, comma 1, lett. a), DL n. 78/2010) ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni.

1.1.1 Le informazioni di AdeR: prima pagina

La prima parte della cartella contiene tutte le informazioni di competenza di Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, troviamo:

- il **numero** identificativo del documento, utile per la presentazione di qualsiasi richiesta del cittadino a AdeR
- l'indirizzo della **sede provinciale** di AdeR a cui fa riferimento la cartella emessa
- l'**Ente o gli Enti creditori** (nel caso di cartelle cosiddette "multiente") cui spettano le somme richieste nella cartella
- i **dati identificativi del soggetto destinatario della cartella** (quindi, nome/denominazione, indirizzo e codice fiscale) e, in caso di cartelle indirizzate a soggetti coobbligati (ossia tenuti al pagamento in pari grado insieme ad altro o ad altri), l'indicazione della coobbligazione
- l'**importo totale da pagare** entro 60 giorni dalla data di notifica, con il dettaglio delle somme spettanti agli Enti creditori e dei diritti di notifica dovuti a AdeR.

Numero del documento

AMBITO provinciale	ANNO emissione	IDENTIFICA soggetto destinatario
003	2024	000

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 003 2024 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agente della riscossione - prov. di Ancona
 Via Sandro Totti 2/A - 60131 ANCONA
 su incarico di:

● Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 0000
 Gruppo: 0000

DESTINATARIO
 Sig. _____

VIA _____
 60128 ANCONA AN

Cod. Fisc. _____

Il codice numerico che identifica la cartella è composto da 20 cifre, è unico per ogni atto ed è richiamato in fondo ad ogni foglio che lo compone.

I **primi 3 numeri** identificano l'**ambito provinciale di riferimento della cartella** (ossia quello dove l'Ente creditore ha iscritto a ruolo le somme da richiedere al contribuente): per esempio, 003 indica la provincia di Ancona, 097 indica la provincia di Roma, 068 quella di Milano.

I successivi **4 numeri** sono riferiti **all'anno di emissione della cartella** da parte di AdeR, che può non corrispondere all'anno nel quale l'Ente ha iscritto a ruolo le somme richieste nella cartella di pagamento nei casi in cui, ad esempio, il ruolo viene consegnato a Ader nel mese di dicembre e la relativa cartella viene prodotta nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Seguono poi una serie di numeri assegnati secondo la progressività delle cartelle.

Gli **ultimi 3 numeri** sono specificatamente riferiti al soggetto al quale la cartella viene notificata. In particolare:

LA CARTELLA TERMINA CON "000" OPPURE CON "00X" (dove "X" è un numero progressivo)

Il destinatario dell'atto è stato iscritto a ruolo direttamente dall'Ente creditore, che può infatti iscrivere a ruolo più soggetti coobbligati solidali al pagamento. In questo caso AdeR notifica una cartella a ciascun coobbligato (c.d. "**coobbligati da ruolo**"). Rientra in questa fattispecie, ad esempio, l'iscrizione a ruolo operata dall'Ente creditore per la richiesta di pagamento dell'imposta di registro di una abitazione intestata a due proprietari: in questo caso viene emessa da AdeR una cartella per entrambi i soggetti in qualità di coobbligati solidali con lo stesso numero identificativo, salvo le ultime 3 cifre che variano in modo progressivo per ciascun soggetto coobbligato (nell'esempio in questione, "000" per il primo soggetto iscritto a ruolo e "001" per il secondo soggetto iscritto a ruolo)

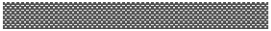
LA CARTELLA TERMINA CON "5XX" OPPURE CON "8XX" (dove "X" è un numero progressivo)

Il destinatario della cartella **non è stato iscritto a ruolo dall'Ente creditore** ma è stato individuato da AdeR, quale coobbligato al pagamento (c.d. "**coobbligati non da ruolo**"). Sono riconducibili a queste fattispecie le cartelle indirizzate ai soci di società di persone o agli eredi, se il soggetto iscritto a ruolo è deceduto. Anche in questo caso il numero identificativo del documento sarà lo stesso di quello della cartella relativa al soggetto iscritto a ruolo, salvo le ultime 3 cifre che saranno "5XX" o "8XX" (dove "X" è un numero progressivo in relazione al numero dei soggetti coobbligati rispetto all'intestatario principale).

In presenza di una cartella indirizzata a due o più soggetti, con il pagamento integrale da parte di uno dei debitori il documento si intende saldato anche per conto degli altri contribuenti coobbligati, che dovranno corrispondere unicamente i diritti di notifica.

Nel caso di rateizzazione, tutti i coobbligati rimangono vincolati al pagamento delle rate fino all'estinzione del debito.

Indirizzo AdeR

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 003 2024 000	
Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Ancona Via Sandro Totti 2/A - 60131 ANCONA ► INDIRIZZO sede provinciale AdeR su incarico di:	
● Agenzia delle Entrate Lotto di stampa n. 0000 Gruppo: 0000	 DESTINATARIO Sig.  VIA  60128 ANCONA AN Cod . Fisc. 

Corrisponde all'indirizzo della **sede provinciale** di AdeR a cui fa riferimento la cartella emessa (la provincia è, come precedentemente detto, quella identificata dai primi tre numeri dell'atto).

Si tratta di un indirizzo dove potrebbero **non esserci uffici territoriali** di AdeR aperti al pubblico (per esempio Roma). A tal riguardo, per conoscere gli sportelli presenti sul territorio e prenotare un appuntamento, indispensabile per ricevere assistenza, i cittadini possono utilizzare il servizio "Prenota un appuntamento", disponibile in area pubblica del sito di AdeR www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In alternativa, l'appuntamento può essere fissato attraverso il servizio "Prenota ticket" sull'App Equiclick oppure, in caso di impossibilità ad accedere a internet, chiamando il Contact center al numero 06 0101.

I cittadini hanno a disposizione anche **lo sportello online**, che offre gli stessi servizi dello sportello territoriale – con l'eccezione dei pagamenti – attraverso l'assistenza in videochiamata con un operatore di Agenzia delle entrate-Riscossione. L'appuntamento si prenota dalla sezione Appuntamenti e contatti dell'area riservata, accessibile tramite identità digitale.

Per avere maggiori informazioni sui servizi allo sportello territoriale oppure online e su come fissare un appuntamento, è disponibile la Guida [I servizi di AdeR a portata di click](#).

Ente/Enti creditore/i e somme da pagare

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 003 2024  000	
Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Ancona Via Sandro Totti 2/A - 60131 ANCONA su incarico di:	
 Agenzia delle Entrate Lotto di stampa n. 0000 Gruppo: 0000	 ENTE creditore  DESTINATARIO Sig.  VIA  60128 ANCONA AN Cod . Fisc. 

Sempre sulla sinistra della prima pagina è riportata la denominazione dell'Ente creditore che chiede il recupero delle somme inserite nella cartella.

Nella cosiddetta **cartella "multiente"** sono contenute le richieste di pagamento di tributi da parte di più Enti creditori che sono elencati di seguito nella stessa posizione.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 019 2025  000	
Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Bergamo Via Andrea Moretti, 11 – 24121 BERGAMO su incarico di:	
 Agenzia delle Entrate  Comune di Levate  Prefettura di Bergamo Lotto di stampa n. 0000 Gruppo: 0000	 CARTELLA multiente  DESTINATARIO Sig.  VIA  24121 BERGAMO BG Cod . Fisc. 

I diversi Enti creditori (Agenzie fiscali, Enti locali, altri Enti) sono identificati dal colore del "pallino" posto a fianco del nome; colore che si ritrova nelle pagine successive della cartella dove sono presenti le informazioni di dettaglio.

Dati identificativi del soggetto destinatario

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 001 2024 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agente della riscossione - prov. di Alessandria
 Spalto Gamondio 1/L - 15121 ALESSANDRIA
 su incarico di:

● Camera di commercio

Lotto di stampa n. 0000
 Gruppo: 0000



DESTINATARIO
 Spett. FARMACIA SNC

VIA

15121 ALESSANDRIA AL

Cod. Fisc.

Nell'intestazione, a destra, sono riportati i dati identificativi del destinatario (nome/denominazione, indirizzo e codice fiscale).

Nei casi di cartelle destinate a coobbligati è riportata l'ulteriore informazione che specifica l'invio della cartella in qualità di soggetto coobbligato. In particolare, viene riportata la dicitura:

- **"in qualità di COOBBLIGATO"**, nei casi di cartelle destinate a soggetti iscritti a ruolo dall'Ente creditore in coobbligazione; i nominativi di tutti i soggetti obbligati in solido al pagamento della cartella sono indicati nella pagina delle informazioni dell'Ente creditore (cfr. paragrafo 1.1.4). Come detto, ciascun coobbligato riceverà una cartella recante lo stesso numero identificativo, fatti salvi gli ultimi tre numeri che saranno **00X** (dove "X" è un numero progressivo)

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 001 2024 001

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Alessandria
Spalto Gamondio 1/L - 15121 ALESSANDRIA
su incarico di:

● Camera di commercio



Lotto di stampa n. 0000
Gruppo: 0000

DESTINATARIO

Sig. [REDACTED]

VIA [REDACTED]

15121 ALESSANDRIA AL

Cod. Fisc. [REDACTED]
IN QUALITÀ DI COOBBLIGATO

- "in qualità di **SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE**", nei casi di cartelle indirizzate ai soci di società di persone in qualità di coobbligati in via sussidiaria.

Le cartelle indirizzate ai coobbligati in via sussidiaria, per effetto delle modifiche normative introdotte alla Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") dal D.Lgs n. 219/2023 e, successivamente, di quelle introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024, sono identificabili per la presenza negli ultimi tre numeri del valore 8XX (dove "X" è un numero progressivo).

La peculiarità che caratterizza le cartelle indirizzate ai coobbligati in via sussidiaria è determinata dall'indicazione sulla prima pagina, in un apposito riquadro, della dicitura "Questa cartella è notificata all'obbligato sussidiario ai fini di cui all'art. 7-sexies, comma 3, della legge n. 212/2000"

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 099 2024 501

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Rovigo
Via del Sacro Cuore 5 - 45100 ROVIGO
su incarico di:

● Camera di commercio



Lotto di stampa n. 0000
Gruppo: 0000

DESTINATARIO

Sig. [REDACTED]

SOCIO DI [REDACTED]

VIA [REDACTED]

45100 ROVIGO RO

Cod. Fisc. [REDACTED]
IN QUALITÀ DI SOCIO
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

- “in qualità di EREDE”, nei casi di cartelle generate da AdeR in seguito al decesso del contribuente iscritto a ruolo e indirizzate agli eredi di quest’ultimo; queste cartelle recheranno lo stesso numero identificativo, fatti salvi gli ultimi tre numeri che saranno “5XX” (dove “X” è un numero progressivo).

La peculiarità che caratterizza le cartelle indirizzate agli eredi è l’evidenza, riportata in un apposito riquadro nella parte sinistra della prima pagina, che le somme riferite a sanzioni o pene pecuniarie non sono dovute dagli eredi (*“ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, l’obbligazione al pagamento delle sanzioni pecuniarie non si trasmette agli eredi”*).

Per tale motivazione, fermo restando la possibilità di effettuare il pagamento tramite i servizi disponibili sul sito di AdeR oppure agli sportelli presenti sul territorio, alla cartella indirizzata all’erede coobbligato non sono allegati i moduli di pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 099 2024 505	
Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Rovigo Via del Sacro Cuore 5 - 45100 ROVIGO su incarico di: ● Comune di Fratta Polesine Lotto di stampa n. 0000 Gruppo: 0000	
DESTINATARIO Sig. _____ EREDE DI _____ VIA _____ 45100 ROVIGO RO Cod. Fisc. _____ IN QUALITÀ DI EREDE	
ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 8 del <u>D.Lgs.</u> 18/12/1997 n° 472, l’obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria non si trasmette agli Eredi	

Importo totale da pagare

In una apposita tabella è indicato il dettaglio delle somme che spettano a ciascun Ente creditore con una sintetica descrizione della causale, nonché le somme dovute ad Agenzia delle entrate-Riscossione per la sua attività di notifica.

Segue poi il **totale da pagare entro la scadenza, ovvero entro 60 giorni dalla notifica.**

SOMME DA PAGARE

● Camera di Commercio	Sanzioni amministrative anno 2022	72,01
●	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica

Euro 77,89



La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.

In fondo alla pagina, viene spiegata nel dettaglio la natura delle somme dovute all'Ente creditore e all'Agenzia delle entrate-Riscossione (diritti di notifica).



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione



Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it



numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)

La Legge di Bilancio 2022 ([art 1, comma 15, della Legge n. 234/2021](#)) ha disposto che i contribuenti non debbano più versare gli oneri di riscossione, il cosiddetto "aggio" per le somme iscritte a ruolo dopo il 1° gennaio 2022.

L'aggio, tuttavia, è indicato nelle cartelle contenenti somme iscritte a ruolo dagli Enti creditori **fino al 31 dicembre 2021** anche se sono state notificate dopo il 1° gennaio 2022.

L'aggio, in particolare, era calcolato sull'intero importo dovuto, in percentuali variabili a seconda della data di affidamento delle somme da riscuotere e di quella di pagamento (entro o oltre 60 giorni dalla notifica della cartella).

RUOLI AFFIDATI AD ADER PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2025

	Entro 60 giorni dalla notifica	Dopo 60 giorni dalla notifica
Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli affidati fino al 31/12/2012	4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell'Ente creditore	9% a carico del debitore
Aggio per i ruoli affidati dal 1/01/2013 al 31/12/2015	4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell'Ente creditore	8% a carico del debitore
Oneri di riscossione per i ruoli affidati dal 1/01/2016 al 31/12/2021	3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell'Ente creditore	6% a carico del debitore
Oneri di riscossione per i ruoli affidati dal 1/01/2022	NESSUN IMPORTO DOVUTO (art. 1, comma 15, della Legge n. 234/2021)	

1.1.2 Le informazioni di AdeR: seconda pagina

Nella seconda pagina della cartella è stata inserita – per maggiore chiarezza – una tabella che riepiloga la somma da pagare in base al momento in cui viene effettuato il versamento, cioè prima o dopo la scadenza. In particolare, se la cartella è saldata entro 60 giorni, il contribuente deve pagare unicamente la somma richiesta dall'Ente creditore (A) e i diritti di notifica (B).

Pagamento	Somme dovute	Diritti di notifica	Totale	Oltre i 60 giorni
Entro 60 giorni	A	B	A+B=C	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Invece, se il pagamento è effettuato **dopo il 60° giorno**, sono dovuti all'Ente creditore anche gli interessi di mora, calcolati dalla data di notifica della cartella fino alla data di effettivo pagamento.

Il debito aggiornato con gli interessi di mora maturati può essere pagato attraverso il servizio "Paga online" disponibile sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sull'App Equiclick, oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

A seguire, nella cartella vengono riportate le modalità con le quali:

- effettuare il pagamento (il dettaglio nella Guida [I servizi di AdeR a portata di click](#))
- chiedere la rateizzazione del debito (il dettaglio nella Guida [La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento](#))

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app **Equiclick**;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), **aderenti a pagoPA**;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP **aderenti a pagoPA** (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri **sportelli** (vedere sezione dedicata all'interno del documento).

La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare **pagamenti parziali e/o dall'estero**, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a **imposte erariali** (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite **compensazione con altri crediti erariali**.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito.

La legge prevede che **per importi fino a 120 mila euro** Lei possa chiedere una rateizzazione:

- fino a un massimo di 84 rate mensili **senza allegare alcuna documentazione**. La richiesta può essere effettuata anche online tramite il servizio disponibile nell'area riservata del nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- per un numero superiore di rate (fino ad un massimo di 120) deve documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dall'art. 13 del Dlgs n. 110/2024) che fissa anche i requisiti specifici per accedere all'istituto della rateizzazione, nonché il numero di rate concedibili.

Per le richieste di rateizzazioni **per importi superiori a 120 mila euro**, indipendentemente dal numero di rate richieste, è invece sempre necessario documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria secondo le indicazioni del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione e i relativi carichi non potranno essere più rateizzati. In tal caso, oppure se alla scadenza del piano di rateizzazione dovessero risultare non saldate una o più rate, l'Agente della riscossione procede al recupero, in un'unica soluzione, di tutte le somme ancora dovute. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione.

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alle rateizzazioni del nostro sito internet e nella "Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento" pubblicata sul medesimo portale.



- presentare la dichiarazione di sospensione legale della riscossione (cfr. paragrafo 1.2 Cosa succede dopo la notifica)
- impugnare la cartella davanti all'Autorità giudiziaria competente, **ammissibile solo per vizi formali della cartella stessa o della sua notifica** (cfr. paragrafo 1.2 Cosa succede dopo la notifica)

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare.

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

1.1.3 Le informazioni di AdeR: terza e quarta pagina

Se il contribuente vuole fare ricorso per i contenuti della cartella (per esempio perché ritiene che le somme richieste in cartella non siano dovute) può presentare ricorso nei confronti dell'Ente creditore che ha affidato il credito da riscuotere a AdeR.

Il ricorso nei confronti di AdeR può essere presentato, esclusivamente, se si vuole contestare un vizio che riguarda l'attività dell'Agente della riscossione (per esempio una notifica irregolare).

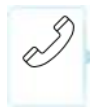
Per aiutare il contribuente, nella terza pagina della cartella è pubblicata una tabella che sintetizza l'Autorità giudiziaria cui presentare ricorso, che varia in ragione delle motivazioni dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che si vuole contestare, e i termini entro i quali agire.

AUTORITÀ	MOTIVI	TERMINI
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

Le specifiche modalità di impugnazione relative alla **natura delle somme richieste** con la cartella sono invece indicate nelle pagine contenenti le informazioni dell'Ente creditore.

A seguire, si trovano le informazioni sui canali di contatto a disposizione dei cittadini e quelle relative alla protezione dei dati personali.

In particolare, i contribuenti hanno a disposizione diversi canali di contatto con AdeR:



il **Contact center 060101** attivo 24 ore su 24



il servizio [Invia una email al Servizio contribuenti](#) (area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it) o Contatti (area riservata del sito)



il servizio [Prenota un appuntamento](#) accessibile dall'area pubblica del sito, dall'App Equiclick oppure, in caso di impossibilità ad accedere a internet, contattando il Contact center



il servizio Prenota un appuntamento allo sportello online (area riservata del sito di AdeR)

Per ulteriori dettagli sui canali di contatto è possibile consultare la Guida [I servizi di AdeR a portata di click](#).

La sezione di competenza di Agenzia delle entrate-Riscossione si chiude in quarta pagina con la precisazione che la cartella costituisce **intimazione ad adempiere** al pagamento entro 60 giorni dalla sua notifica.

Pertanto, oltre la scadenza dei 60 giorni se l'importo non è stato pagato, rateizzato o se non è intervenuta la sospensione legale della riscossione o un provvedimento di sospensione o annullamento, AdeR può avviare le procedure cautelari (per esempio, fermo e ipoteca) o esecutive (per esempio, pignoramenti) al fine di recuperare la somma dovuta.

1.1.4 Le informazioni degli Enti creditori

I contribuenti trovano tutte le informazioni che riguardano gli Enti creditori nella seconda parte della cartella di pagamento, a partire dalla quinta pagina.

Le pagine di questa sezione sono distinte dai banner colorati che – come abbiamo visto – si differenziano in base alla tipologia dell'Ente creditore.

La prima pagina di questa seconda parte della cartella contiene uno schema identico per tutti gli Enti che indica, per le somme contenute nella cartella e richieste da ciascun Ente creditore, le seguenti informazioni:

- **riferimenti del ruolo:** numero, anno, tipologia e **data di consegna a AdeR** (utile in occasione delle diverse misure agevolative, per individuare se il ruolo vi sia ricompreso o meno)
- numero della **partita di ruolo** che identifica, all'interno di un ruolo, le somme riferite ad un determinato soggetto; il concetto di "partita di ruolo" è assimilabile al termine "carico" più volte richiamato nelle norme in materia di riscossione (ad esempio, in occasione delle misure agevolative laddove veniva richiamato il concetto di "*carichi affidati all'Agente della riscossione...*")
- **riferimenti contabili della partita di ruolo:** in particolare viene indicato il dettaglio delle somme richieste, con l'indicazione del codice tributo di riferimento, la descrizione, l'anno di riferimento e l'importo dovuto
- **responsabile del procedimento di iscrizione** a ruolo e riferimenti **dell'Ente/ufficio** che ha provveduto all'iscrizione
- nel caso in cui, per lo stesso ruolo, l'Ente creditore abbia già provveduto alla relativa **coobbligazione al pagamento** tale da determinare la **produzione di due o più cartelle** (una identificata con gli ultimi tre numeri uguali a "000" e quelle intestate a ciascun coobbligato con gli ultimi tre numeri uguali a "00X", dove X è progressivo in relazione al numero di coobbligati) in alto a sinistra è indicata la dicitura "*Sono responsabili in solido del pagamento di questa cartella i seguenti coobbligati*", seguita dall'elenco dei nominativi dei soggetti coobbligati diversi dal destinatario della cartella.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 001 2024 001

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Alessandria
Spalto Gamondio 1/L - 15121 ALESSANDRIA
su incarico di:

● Camera di commercio



Lotto di stampa n. 0000
Gruppo: 0000

DESTINATARIO

Sig. [REDACTED]

VIA [REDACTED]

15121 ALESSANDRIA AL

Cod. Fisc. [REDACTED]
IN QUALITÀ DI COOBBLIGATO

Le successive informazioni sono gestite dai **diversi Enti** che indicano, secondo le proprie caratteristiche, le regole che il contribuente deve seguire e gli eventuali modelli da utilizzare per:

- richiedere **informazioni generali**
- **presentare istanze direttamente all'Ente**
- **richiedere l'annullamento** del tributo in autotutela
- **presentare un ricorso** (quindi a quale autorità competente – che dipende dalla tipologia del tributo –, in base a quale normativa e con quali scadenze).

Gli Enti inseriscono in queste pagine anche i riferimenti normativi del tributo e delle sanzioni, i diversi canali di contatto messi a disposizione dei contribuenti e il loro sito istituzionale a cui fare riferimento per informazioni e assistenza.

1.2 Cosa succede dopo la notifica

Quando il contribuente riceve una cartella può agire secondo quanto previsto dalla legge. In particolare, può:

- pagare con il servizio “[Paga online](#)” disponibile sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Se il pagamento viene effettuato entro i termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’importo da pagare corrisponde esattamente alla cifra indicata nella prima pagina della cartella stessa; in caso contrario, sono applicati gli interessi di mora calcolati automaticamente dal servizio all’atto del pagamento
- rateizzare: la rateizzazione viene concessa da AdeR ai soggetti che ne fanno richiesta in base all’importo del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate in relazione a quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27/12/2024. In particolare, è possibile ottenere la dilazione dei pagamenti:
 - direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate
 - compilando il [modello](#) da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso nel caso di richieste di dilazione che devono essere documentate ossia quelle di importo superiore a 120 mila euro oppure di importo inferiore a tale limite qualora, in quest’ultimo, si richieda la dilazione per un numero superiore a 84 rate
- presentare una richiesta di sospensione legale della riscossione a AdeR: se si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta, è possibile chiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
 - ✓ pagamento effettuato prima della formazione del ruolo
 - ✓ provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
 - ✓ prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
 - ✓ sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
 - ✓ sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

La richiesta di sospensione può essere presentata:

- ✓ direttamente nell'area riservata del portale
 - ✓ via PEC agli indirizzi indicati nel [Modello SL1](#)
- **presentare una richiesta di sospensione o annullamento del debito all'Ente creditore**, secondo le modalità proprie dei relativi ordinamenti descritte nella cartella, nelle pagine di competenza degli Enti
 - **proporre ricorso** rivolgendosi al tribunale competente nei termini e in base alla tipologia di tributo richiesto, come descritto nei paragrafi 1.1.3 e 1.1.4. In questo caso, **il giudice può disporre la sospensione temporanea della cartella** in attesa della definizione dell'esito che sarà poi recepito da AdeR e dagli Enti creditori, in seguito alla sentenza.

Per approfondimenti su come richiedere una rateizzazione è disponibile la Guida [La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento](#), mentre per i dettagli su come pagare o chiedere una sospensione legale della riscossione è possibile consultare la Guida [I servizi di AdeR a portata di click](#).

Decorsi 60 giorni dalla notifica, in caso di mancato pagamento e in assenza di provvedimenti che sospendano la riscossione delle somme richieste, come detto, Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare le procedure cautelari (per esempio, fermo e ipoteca) o esecutive (per esempio, pignoramenti).

AdeR può quindi acquisire notizie sul reddito e sul patrimonio dei debitori - anche con richieste a terzi - attivando le conseguenti procedure, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

2. L'AVVISO DI PRESA IN CARICO E L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

2.1 Cosa sono

L'avviso di accertamento esecutivo è l'atto notificato direttamente dagli Enti creditori elencati in seguito, che contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme riportate. L'avviso di accertamento esecutivo contiene anche la previsione che, **scaduto il termine per la proposizione del ricorso o decorsi trenta 30 giorni da quello ultimo per il pagamento**, la riscossione delle somme richieste è **affidata a AdeR**, che può avviare le attività di recupero coattivo **senza la necessità di notificare la cartella di pagamento**.

Quando AdeR riceve gli avvisi di accertamento esecutivi, da avviare in riscossione, invia al contribuente, tramite **raccomandata semplice**, una comunicazione ("**avviso di presa in carico**") per informarlo di aver ricevuto l'affidamento da parte dell'Ente creditore di somme da riscuotere a suo nome.

Gli Enti che possono emettere avvisi di accertamento esecutivi sono:

- **Agenzia delle Entrate** ([art 29, comma 1, DL n. 78/2010](#))
- **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** ([art 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012](#))
- alcuni **Enti territoriali** tra i quali **Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unione di Comuni**) per le entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza, come disposto dalla Legge di Bilancio 2020 ([art 1, comma 784, Legge n. 160/2019](#)).

L'avviso di presa in carico è, pertanto, il documento che **AdeR invia al cittadino** per comunicargli di aver ricevuto l'incarico da parte dell'Ente creditore di avviare le attività di riscossione per il recupero di somme che l'Ente stesso già gli aveva richiesto **direttamente** con la notifica di un **avviso di accertamento esecutivo**.

Poiché l'avviso di presa in carico rappresenta una semplice informazione:

- **non prevede alcuna data di scadenza** per il pagamento
- **viene inviato per raccomandata semplice o posta elettronica non certificata**
- AdeR può avviare le attività di riscossione per il recupero delle somme **indipendentemente** dal ricevimento o meno dell'avviso di presa in carico.

Una volta che il carico è stato trasmesso per la riscossione, AdeR può avviare da subito le procedure cautelari (per esempio, fermo e ipoteca) e conservative volte al recupero delle somme richieste con l'avviso di accertamento, nonché, nei casi in cui l'Ente abbia comunicato a AdeR la sussistenza del "*fondato pericolo della riscossione*", anche le procedure esecutive (pignoramenti). In mancanza del "*fondato pericolo di riscossione*", l'attivazione delle sole procedure esecutive è invece sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data dell'affidamento a AdeR delle somme da riscuotere.

Mentre l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre a emettere gli avvisi di accertamento provvedono anche alla notifica degli stessi, per gli Enti della fiscalità locale e territoriale la notifica potrebbe essere stata fatta oltre che dagli stessi Enti anche da un soggetto terzo.

2.1.1 L'avviso di presa in carico - prima pagina

Nell'avviso di presa in carico vengono, innanzitutto, richiamate le informazioni relative all'avviso di accertamento. In particolare, oltre ai dati del destinatario (nome, indirizzo, codice fiscale) sono indicati:

- la data in cui l'Ente ha dato l'incarico a AdeR di avviare le attività di riscossione
- il numero dell'avviso di accertamento
- l'Ente che ha emesso l'avviso di accertamento
- la data di notifica dell'avviso di accertamento
- il soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento (che, come detto, può differire dall'Ente che ha emesso lo stesso nel solo caso di avvisi di Enti della fiscalità locale e territoriale)
- l'importo da pagare comprensivo degli interessi di mora già maturati alla data indicata.

Elemento, inoltre, di **fondamentale importanza**, in quanto identifica sul sistema informatico di AdeR l'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Ente creditore, è il numero di **"Riferimento interno"** riportato nell'avviso di presa in carico in alto a sinistra.

Tale numero – assimilabile a quello attribuito anche alle cartelle di pagamento – costituisce infatti la **chiave univoca** attraverso la quale il contribuente può interagire con AdeR e usufruire dei relativi servizi (per esempio presentare istanze, effettuare il pagamento, rateizzare). Il contribuente trova lo stesso numero ("Riferimento interno") nella colonna **"n. documento"** della propria **Situazione debitoria** disponibile in Area riservata. Sempre **nella Situazione debitoria è possibile anche visualizzare il numero dell'avviso di accertamento esecutivo** corrispondente emesso dall'Ente creditore.

Il numero di **Riferimento interno**, attribuito automaticamente dalla procedura, è generato con lo stesso criterio descritto per il "numero cartella", con la differenza che i **primi tre numeri**, che si riferiscono all'**ambito provinciale**, sono aumentati di **"600"**.

A titolo esemplificativo, il "riferimento interno" di un avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Ente creditore sull'ambito provinciale di Roma, il cui codice (utilizzato per le cartelle di pagamento) è "097", inizierà con **"697"**; oppure, un avviso di accertamento esecutivo emesso sull'ambito provinciale di Torino, il cui codice per le cartelle è "110", inizierà con **"710"** eccetera.

Inoltre, in base all'Ente che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, la successiva composizione del numero "Riferimento interno" è la seguente:

- per gli **avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**:
 - il **quarto e il quinto numero** indicano l'anno di riferimento
 - seguono poi una serie di numeri assegnati secondo progressività e, infine, gli ultimi tre numeri che identificano l'eventuale progressivo di coobbligazione
- per gli **avvisi di accertamento emessi da Enti della fiscalità locale e territoriale**:
 - il **quarto e il quinto numero** indicano l'anno
 - il **sesto numero** ha un valore fisso uguale a "9"
 - il **settimo e l'ottavo numero** hanno un valore fisso uguale a "99"
 - seguono poi una serie di numeri assegnati secondo progressività e, infine, gli ultimi tre numeri che identificano l'eventuale progressivo di coobbligazione.

Avviso di presa in carico di un Avviso di accertamento emesso da Agenzia delle Entrate

RKE



00000000000-0

DESTINATARIO

Sig. [REDACTED]

VIA [REDACTED]

00189 ROMA RM

Raccomandata n. [REDACTED]

Documento n. [REDACTED]

Riferimento interno n. 69725 [REDACTED] 000

IMPORTANTE
Identificativo attribuito da AdeR
riportato nella Situazione debitoria

Codice fiscale [REDACTED]

Oggetto: avviso di presa in carico.

Gentile [REDACTED],

Le comunichiamo che, in base alla legge (articolo 29 comma 1 lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni), in data 22/07/2025 l'Agenzia delle Entrate ci ha affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con avviso di accertamento numero [REDACTED] che Le è stato notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate il 11/04/2025.

Ciò premesso, La invitiamo a prendere visione di quanto indicato nella sezione sottostante dove troverà tutte le informazioni necessarie per il pagamento e per contattarci.

Insieme a questo avviso troverà, per Sua comodità, il modulo di pagamento dell'importo di Euro 3.000,00.

Distinti saluti.

ROMA, 30/07/2025

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione
per la provincia di Roma

Avviso di presa in carico di un Avviso di accertamento emesso da Ente fiscalità territoriale

RKE



00000000000-0

DESTINATARIO

Sig. [REDACTED]

VIA [REDACTED]

00189 ROMA RM

Raccomandata n. [REDACTED]

Documento n. [REDACTED]

Riferimento interno n. 69725999 [REDACTED] 000 ▶

IMPORTANTE

Identificativo attribuito da AdeR
riportato nella Situazione debitoria

Codice fiscale [REDACTED]

Oggetto: avviso di presa in carico.

Gentile [REDACTED],

Le comunichiamo che, in base alla legge (articolo 1, comma 792, lett. b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in data 15/07/2025 Roma Capitale ci ha affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con avviso di accertamento numero [REDACTED] che Le è stato notificato dalla stessa Roma Capitale in data 18/11/2021.

Ciò premesso, La invitiamo a prendere visione di quanto indicato nella sezione sottostante dove troverà tutte le informazioni necessarie per il pagamento e per contattarci.

Insieme a questo avviso troverà, per Sua comodità, il modulo di pagamento pagoPA dell'importo di Euro 4.300,00.

Distinti saluti.

ROMA, 30/07/2025

Agenzia delle entrate-Riscossione

Agente della riscossione

per la provincia di Roma

2.1.2 L'avviso di presa in carico - pagine successive

Nella seconda pagina dell'avviso di presa in carico sono contenute tutte le informazioni di AdeR relative alle modalità che il contribuente può utilizzare per chiedere informazioni e chiarimenti, per pagare oppure per rateizzare.

Viene inoltre specificatamente indicato che eventuali richieste di chiarimento relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'Ente creditore. Infatti, Agenzia delle entrate-Riscossione può fornire informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività che ha posto in essere (solleciti, procedure, eccetera).

Vengono inoltre elencati tutti i canali di contatto a disposizione dei cittadini. In particolare:



il **Contact center 060101** attivo 24 ore su 24



il servizio [Invia una email al Servizio contribuenti](#) (area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it) o Contatti (area riservata del sito)



il servizio [Prenota un appuntamento](#) accessibile dall'area pubblica del sito, dall'App Equiclick oppure, in caso di impossibilità ad accedere a internet, contattando il Contact center



il servizio Prenota un appuntamento allo sportello online (area riservata del sito di AdeR)

Per ulteriori dettagli sui canali di contatto è possibile consultare la Guida [I servizi di AdeR a portata di click](#).

La seconda pagina continua con le informazioni relative alle attività di riscossione che AdeR può avviare per il recupero delle somme, l'informativa sulla protezione dei dati personali e, da ultimo, i moduli pagoPA per effettuare il pagamento.

3. I MODULI DI PAGAMENTO

L'ultimo foglio della cartella e dell'avviso di presa in carico è sempre costituito dai moduli di pagamento dove sono riepilogate, anche nel codice QR e nel Data Matrix del Modulo PagoPA, le informazioni contenute nei fogli precedenti e quindi:

- **numero del documento**
- codice fiscale di Agenzia delle entrate-Riscossione e un breve riferimento alla sede provinciale di AdeR che ha emesso la cartella
- contatti di AdeR
- codice fiscale del contribuente destinatario della cartella.

A seguire poi i canali di pagamento disponibili dove è possibile utilizzare il Modulo per pagare:

- sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- App Equiclick
- canali telematici (sito internet e postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA
- tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio)
- sportelli di AdeR, previo appuntamento.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA

entro

60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario

Euro

2.012,31

Cod. Fiscale

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 019 2025** 000

Cod. Fiscale

Ente incaricato della riscossione

13756881002

Codice CBILL

Codice modulo di pagamento

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA

entro

60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



sul C/C n. **1033040476**

Euro

2.012,31



circolo
bollettino postale
BancoPosta

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**

Destinatario

Cod. Fiscale

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 019 2025** 000

Cod. Fiscale

Ente incaricato della riscossione

13756881002

Codice modulo di pagamento

Tipo

P1

<AUT. DB/SISB/GEN-P1 53291 DEL 20.09.2021>



Per pagare sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o l'App Equiclick in area pubblica o in area riservata, si veda la Guida [I servizi di AdeR a portata di click](#).

4. PER SAPERNE DI PIÙ

[D.P.R. n. 600/1973](#) (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) - art.60-ter

[D.P.R. n. 602/1973](#) (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*) – art. 19, art. 26, art. 30, art. 45

[D.Lgs. n. 472/1997](#) (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662*) - art.8

[DL n. 78/2010](#) (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) - art. 29, comma 1 e art. 30

[DL n. 16/2012](#) (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*) - art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies

[Legge n. 228/2012](#) (*Legge di stabilità 2013*) - art. 1, comma 538

[Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2017

[Legge n. 160/2019](#) (*Legge di bilancio 2020*) - art. 1, comma 784

[Legge n. 234/2021](#) (*Legge di Bilancio 2022*) - art. 1, comma 15

[Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022

I documenti sopra indicati sono reperibili nella banca dati "[Documentazione economica e finanziaria](#)", curata dal CERDEF, o attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate.

**PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
DIVISIONE RISCOSSIONE - UFFICIO RELAZIONI ESTERNE**

Capo Settore Agenzia delle Entrate: ***Sergio Mazzei***

Capo Ufficio Agenzia delle entrate - Riscossione: ***Antonella Gorret***

In Redazione:

Paola Ambrosi, Luca Giammaria

In Collaborazione con

***Direzione Processi di riscossione e sviluppo servizi
e Direzione Servizi Contribuenti ed Enti di AdeR***

Progetto Grafico:

Agenzia delle Entrate - Claudia Iraso

in Collaborazione con

Comunicazione Interna AdeR - Silvia Rutili

Segui l'Agenzia su:

Fisco
PIÙ VITA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Oggi

